

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Statuto del Comune di Nove (VI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 10/12/1991

Estratto dal Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 31/03/1992

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/12/2019

STATUTO DEL COMUNE DI NOVE (VI)

INDICE

TITOLO I – Principi generali	ARTICOLI
Capo I Finalità ed obiettivi	(1 – 3)
Capo II Elementi costitutivi e distintivi	(4 – 7)
TITOLO II – Ordinamento istituzionale	
Capo I Organi elettivi	(8)
Sezione I Consiglio Comunale	(9 - 22)
Sezione II Giunta Comunale	(23 – 28)
Sezione III Sindaco	(29 - 31)
Capo II Disposizioni comuni	(32 - 34)
TITOLO III – Istituti di partecipazione	
Capo I Rapporti dei cittadini con il Comune	(35 - 40)
Capo II Referendum consultivo	(41 - 43)
Capo III Difensore Civico	(44 - 50)
TITOLO IV – Ordinamento degli uffici e dei servizi	
Capo I Uffici e personale	(51 - 54)
Capo II Servizi pubblici	(55 - 61)
TITOLO V – Finanze e contabilità	(62 - 65)
TITOLO VI – Disposizione finale transitoria	(66)

TITOLO 01 PRINCIPI GENERALI

Capo I Finalità' ed Obiettivi

art. 1 Finalità

Comma 1°

Il Comune di Nove e' ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione, dalle leggi dello stato e della regione e nel rispetto delle norme del presente statuto.

Comma 2°

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità.

Comma 3°

Il Comune persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e culturali alla amministrazione della cosa pubblica.

Comma 4°

Il Comune crede nei valori della vita e della pace, della giustizia e della libertà; opera per l'incontro di culture ed etnie diverse, nella solidarietà fra uomini e popoli dell'Europa e del mondo.

art. 2 Obiettivi

Comma 1°

Il Comune svolge le proprie funzioni al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla costituzione.

Comma 2°

Per garantire la qualità della vita dei cittadini ed agevolare la crescita equilibrata della comunità nei diversi ambiti dello sviluppo culturale, sociale, economico, ambientale e territoriale, il Comune si propone in particolare di operare per:

- la promozione dei diritti della persona, la tutela della vita, il sostegno della famiglia, la formazione morale e civile dei giovani, l'attenzione alle fasce sociali più deboli, il riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico culturale;
- il rispetto delle condizioni generali di vita e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'equilibrio ambientale;
- il potenziamento dell'iniziativa economica, pubblica e privata, e della sua funzione sociale, anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
- la promozione dell'agricoltura, nella sua funzione di salvaguardia dell'ambiente, in una rinnovata concezione dell'impresa agricola, della professionalità', del ruolo dei giovani coltivatori;
- la protezione e lo sviluppo delle attività rispondenti alla storia ed alla tradizione, con particolare riguardo all'artigianato artistico.

art. 03 Programmazione e forme di cooperazione

Comma 1°

Il Comune realizza finalità ed obiettivi adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Comma 2°

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi regionali e provinciali e partecipa alla loro attuazione, collaborando particolarmente con i comuni contermini, con la provincia e la regione.

Capo II Elementi costitutivi e distintivi

art. 04 Popolazione

Comma 1°

Sono cittadini novesi i residenti nel territorio comunale.

Comma 2°

La Comunità di Nove ricomprende e tutela tutti coloro che in essa vivono ed operano.

Comma 3°

Il Consiglio Comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che, nate in Nove o avendo operato nell'interesse della comunità, si siano distinte per alti meriti nel campo culturale o sociale.

art. 05 Territorio

Comma 1°

Il territorio comunale e' costituito dalla parte del suolo delimitato dal piano topografico nazionale.

Comma 2°

Confina con i comuni di Pozzoleone, Schiavon, Marostica, Bassano del Grappa e Cartigliano. E' segnato dal fiume Brenta.

art. 06 Sede

Comma 1°.

La sede del Comune di Nove è nel capoluogo.

Comma 2°

Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze detti organi possono riunirsi anche in sedi diverse, entro il territorio comunale.

art. 07 Stemma e gonfalone

Comma 1°

Il Comune e' dotato di stemma civico riconosciuto con Decreto Reale 10 giugno 1929 di Vittorio Emanuele III e così descritto: "Troncato, nel primo d'azzurro alla fiamma di tre punte d'oro; nel secondo d'argento, a due fasce ondate di verde. Lo scudo fregiato sarà di ornamenti da Comune".

Comma 2°

Il gonfalone e' stato concesso con lo stesso Decreto di riconoscimento dello Stemma civico.

TITOLO 2 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo 01
Organi elettivi

art. 08 Organi elettivi

Comma 1°

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Sezione 1 Consiglio Comunale

art. 09 Elezione e composizione

Comma 1°

La composizione, l'elezione, le competenze, la durata in carica del Consiglio Comunale, nonché le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

art. 10 Competenze

Comma 1°

Il Consiglio Comunale, primaria espressione democratica della comunità, indirizza l'azione generale dell'amministrazione, individuando obiettivi e scelte da assumere negli atti fondamentali e controlla i risultati dell'azione.

Comma 2°

Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle risorse e degli strumenti da impiegare.

Comma 3°

Le competenze del Consiglio Comunale non sono delegabili ad altri organi.

Comma 4°

Il Consiglio ha potestà di auto-organizzazione.

art. 11 Diritti del Consigliere Comunale

Comma 1°

Il Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.

Comma 2°

Spettano al Consigliere Comunale:

- a) il potere di iniziativa nei limiti di legge;
- b) il diritto di ottenere dagli uffici comunali ogni informazione e documentazione utili allo svolgimento del mandato; lo stesso diritto è esercitato, tramite il Sindaco, nei confronti degli enti ed aziende dipendenti;
- c) il diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento.

Comma 3°

E'facoltà del consigliere comunale di avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, dell'assistenza del Segretario Comunale.

Comma 4°

Il regolamento disciplina le forme e i modi per l'esercizio dei diritti del consigliere comunale.

art. 12

Doveri del consigliere comunale

Comma 1°

Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle attività comunali, in particolare con la presenza alle riunioni del consiglio e delle commissioni. All'inizio ed alla fine del mandato ogni consigliere e' tenuto a rendere nota la propria situazione patrimoniale, attraverso la presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi. Dette dichiarazioni sono rese pubbliche.

art. 13

Dimissioni del consigliere comunale

Comma 1°

Le dimissioni del consigliere comunale vengono presentate per iscritto al Consiglio comunale tramite il Sindaco.

Comma 2°

Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo del Comune.

art. 14

Gruppi consiliari

Comma 1°

I consiglieri comunali si riuniscono in gruppi consiliari. Un gruppo può essere composto da un solo consigliere comunale, purchè rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

Comma 2°

All'inizio del mandato ciascun consigliere comunale comunica al Sindaco la propria adesione ad un gruppo.

Comma 3°

Il consigliere comunale che, durante il mandato, lascia il proprio gruppo può aderire ad altra formazione esistente o confluire nel gruppo misto. Ogni gruppo designa il capogruppo per l'esercizio delle funzioni stabilite da legge, statuto e regolamento.

art. 15

Lavori del Consiglio comunale

Comma 1°

Il Consiglio Comunale, e' convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Comma 2°

Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.

Comma 3°

Il regolamento stabilisce le modalità' di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri comunali.

Comma 4°

Il Consiglio Comunale deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri comunali inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Comma 5°

Almeno una volta all'anno il Consiglio Comunale e' convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.

Comma 6°.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal presidente della seduta, dal consigliere anziano e dal Segretario Comunale.

art. 16

Convocazione del Consiglio Comunale

Comma 1°

La convocazione del Consiglio Comunale spetta al Sindaco che determina l'ordine del giorno e la data della riunione, sentita la Giunta Comunale e la conferenza dei capigruppo.

Comma 2°

L'avviso con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Comma 3°

L'avviso di convocazione per le sedute straordinarie e' consegnato almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza; in caso di urgenza non meno di ventiquattro ore prima.

Comma 4°

La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dalla Legge.

Comma 5°

Della convocazione del Consiglio Comunale e dell'ordine del giorno e' data diffusione attraverso l'albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione definiti dal regolamento.

art. 17

Commissioni consiliari

Comma 1°

Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consiliari permanenti per materia e commissioni speciali e temporanee per singoli affari, nel rispetto del criterio di proporzionalità.

Comma 2°

Le commissioni consiliari esercitano funzioni consultive, in particolare sulle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Comma 3°

Le commissioni possono invitare ad assistere, ai propri lavori, al fine di averne i pareri: Sindaco, assessori, dipendenti comunali ed esperti rappresentanti di organismi associativi. Sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Comma 4°

La composizione delle commissioni, la nomina del presidente, la pubblicità delle sedute, il funzionamento ed i criteri per garantire la proporzionalità sono disciplinati dal regolamento.

Comma 5°

Tra le commissioni permanenti il Consiglio Comunale istituisce la commissione per gli affari istituzionali con il compito precipuo dell'aggiornamento dello statuto e dell'esame della materia regolamentare.

art. 18

Presidenza del Consiglio Comunale

Comma 1°

La presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco o, in sua assenza, successivamente al vicesindaco o ad un assessore ai sensi del successivo art. 30 .

Comma 2°

Spetta al consigliere anziano la presidenza della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale. Spetta al Sindaco la presidenza della seduta convocata a seguito di decadenza della Giunta Comunale.

Comma 3°

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti nella consultazione elettorale.

art. 19

Pubblicità delle sedute

Comma 1°

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi che implichino valutazioni su persone.

Comma 2°

Il regolamento determina le modalità esecutive.

art. 20

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Comma 1°

La seduta è valida quando sia presente la metà dei consiglieri comunali assegnati.

Sono, a tal fine, considerati presenti gli astenuti e coloro che nelle votazioni segrete abbiano deposto scheda bianca.

Comma 2°

I provvedimenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non richieda maggioranze diverse. Astensioni e schede bianche non si computano nel numero dei votanti; si computano invece le schede nulle.

Comma 3°

Le votazioni sono palesi salvo che per le deliberazioni concernenti persone o rispondenti all'esigenza di tutela della libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del consigliere comunale.

art. 21

Svolgimento dei lavori consiliari e votazione

Comma 1°

Il presidente conduce i lavori consiliari in modo da garantire il loro ordinato e democratico svolgimento.

Il regolamento delle sedute del Consiglio Comunale ne disciplina il funzionamento, ivi compreso: l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti ed aziende dipendenti e di esperti.

art. 22

Verbalizzazione della seduta

Comma 1°

Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale e provvede alla verbalizzazione.

Comma 2°

Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Sezione 02 Giunta Comunale

art. 23 Competenze

Comma 1°

La Giunta Comunale dà attuazione agli atti fondamentali del Consiglio Comunale e svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio stesso, riferisce semestralmente al Consiglio Comunale sulla propria attività tenendo conto delle proposte dei capigruppo, nonché dello stato di attuazione dei programmi.

Comma 2°

La Giunta Comunale compie altresì tutti gli atti di amministrazione generale che non siano di competenza di altri organi.

art. 24 Composizione

Comma 1°.

La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da sei assessori.

Comma 2°

Possono far parte della Giunta Comunale cittadini esterni al Consiglio Comunale, nel numero massimo di due, in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.

Comma 3°

Gli assessori esterni devono possedere gli stessi requisiti di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali. partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

art. 25 Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

Comma 1°

Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio comunale nella prima riunione, subito dopo la convalida degli eletti.

Comma 2°

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore.

Comma 3°

Il documento programmatico è depositato presso il Segretario, a disposizione dei consiglieri comunali, almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione del Consiglio comunale fissata per l'elezione.

Comma 4°

Nel caso di presentazione di più documenti programmatici, le dichiarazioni dei candidati seguono l'ordine di deposito dei documenti.

Comma 5°

Qualora, nella prima seduta, convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, non si raggiunga la maggioranza prescritta per la elezione, si procede ad una seconda e, ove occorra, ad una terza votazione in sedute da tenersi rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.

art. 26

Durata in carica e surrogazioni

Comma 1°

Il Sindaco e gli assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di esecutività della deliberazione di nomina dei successori ed a giuramento del Sindaco.

Comma 2°

Le dimissioni del Sindaco e della Giunta comunale o di singoli assessori devono essere presentate per iscritto rispettivamente al Consiglio Comunale e al Sindaco e sono poste all'ordine del giorno del Consiglio stesso entro 10 giorni dalla data di protocollo.

Comma. 3°

Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo del Comune.

Comma 4°

Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta comunale. La cessazione del Sindaco per qualsiasi altra causa comporta pure la decadenza della Giunta Comunale.

Comma 5°

Le nuove nomine nel corso del mandato sono effettuate sulla base dell'apposito documento programmatico se riferite al Sindaco e alla Giunta comunale, su proposta del Sindaco se riferite a singoli assessori.

art. 27

Sfiducia costruttiva e revoca

Comma 1°

Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e contenente un nuovo documento programmatico e la lista dei candidati alle cariche di Sindaco ed assessore.

Comma 2°

La mozione è messa in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione della nuova Giunta comunale.

Comma 3°

Compete al Sindaco la proposta al Consiglio comunale di revoca e di contestuale sostituzione di singoli assessori.

art. 28

Adunanze e deliberazioni

Comma 1°

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale.

Comma 2°

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il Consiglio comunale.

Comma 3°

La Giunta comunale, con apposita determinazione, disciplina il proprio funzionamento ed in particolare le modalità per l'istruttoria, la presentazione e la discussione delle proposte.

Comma 4°

Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

Comma 5°

Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Sezione 03

Sindaco

art. 29

Competenze

Comma 1°

Il Sindaco svolge i compiti a lui attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, quale capo dell'amministrazione ed ufficiale del governo.

Comma 2°

Rappresenta il Comune, promuove e coordina l'azione degli organi istituzionali, svolge attività di impulso e raccordo nei confronti degli istituti di partecipazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

Comma 3°

Il Sindaco impartisce direttive al Segretario per gli obiettivi che i dipendenti debbono conseguire e ne controlla il risultato.

Comma 4°

Il Sindaco ha potere di ordinanza.

art. 30

Vicesindaco

Comma 1°

Alla sostituzione del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, provvede l'assessore designato quale vicesindaco nel documento programmatico.

Comma 2°

In caso di assenza o impedimento del vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive gli assessori secondo l'ordine determinato dalla cifra elettorale.

art. 31

Deleghe ed incarichi

Comma 1°

Il Sindaco può delegare a singoli assessori di curare, per gruppi di materie, la presentazione alla Giunta Comunale delle proposte di competenza, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta. Della delega e' data comunicazione al Consiglio Comunale.

Comma 2°

Le deleghe sono revocabili con motivazione. Non è delegabile il potere di ordinanza.

CAPO 02

Disposizioni comuni a Consiglio e Giunta Comunale

art. 32

Astensione obbligatoria

Comma 1°

Il Sindaco ed i membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali essi abbiano interessi propri, del coniuge o di parenti e affini fino al quarto grado.

Comma 2°

L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante la trattazione dell'oggetto.

Comma 3°

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

art. 33

Decadenza

Comma 1°

Il Consiglio comunale pronuncia la decadenza del Consigliere comunale e dell'Assessore comunale per assenze consecutive non giustificate dalle sedute dei rispettivi collegi, ai sensi di legge.

art. 34

Nomine

Comma 1°

Le nomine di competenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono precedute dalla presentazione del curriculum di ciascun candidato e avvengono a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei votanti.

Comma 2°

Qualora sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procede con voto limitato secondo le modalità stabilite dal regolamento. In tal caso per la nomina è sufficiente la maggioranza relativa.

TITOLO 3 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 1

Rapporti dei cittadini con il Comune

art. 35

Assemblee e riunioni

Comma 1°

Appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed associazioni, il diritto di indire assemblee e riunioni per il libero e autonomo svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

art. 36

Libero associazionismo

Comma 1°

Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità' alle attività comunali, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

Comma 2°

Il Comune favorisce la formazione di nuovi organismi associativi ed agevola quelli esistenti con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o nei modi diversi consentiti

Comma 3°

La consultazione dell'associazionismo, anche attraverso apposite consulte, è promossa e attuata dalla Giunta comunale, dal Consiglio comunale o dalle Commissioni consiliari, per le rispettive competenze, anche su richiesta delle associazioni.

Comma 4°

Il Comune favorisce la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organi consultivi comunali. Detti rappresentanti, per quanto attiene a commissioni consiliari, avranno funzioni

solamente consultive, senza diritto di voto. il Comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo i regolamenti appositi.

Comma 5°

Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori socio-sanitari dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni anche per la gestione dei servizi pubblici non istituzionali, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo. L'eventuale stipulazione di tali convenzioni rientra nell'ambito del Diritto Civile, applicabile anche al Comune.

Comma 6°

Ai fini sopraindicati, le associazioni che non abbiano scopo di lucro, siano dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali ed operino nel rispetto dei regolamenti comunali, sono iscritte nell'albo delle associazioni, tenuto presso l'ufficio *del Segretario comunale*.

art. 37

Gli organismi di partecipazione

Comma 1°

Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione, a competenza generale o settoriale, con particolare riferimento ai servizi pubblici di rilevanza sociale.

Comma 2°

E' compito degli organismi di partecipazione collaborare con il Comune, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dall'amministrazione comunale. Il Comune può affidare a detti organismi la gestione di pubblici servizi.

Comma 3°

L'elezione delle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, definito nel regolamento, con la partecipazione, secondo i casi, della generalità dei cittadini o dei gruppi di cittadini interessati allo specifico organismo partecipativo.

art. 38

Consultazione della popolazione

Comma 1°

Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, il Comune consulta la popolazione mediante assemblee generali o di quartiere o di frazione o di categorie e gruppi sociali.

Comma 2°

La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta da almeno un quinto della popolazione interessata; in tal caso la consultazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Comma 3°

La consultazione è indetta dal Sindaco che assicura una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea e, in apposito verbale redatto dal Segretario comunale, la corretta espressione delle posizioni emerse e i pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

Comma 4°

La consultazione può avvenire a mezzo di questionari o in altre forme, anche su richiesta dei proponenti sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.

Comma 5°

Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti e resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza.

Comma 6°

Ai fini della consultazione di cui ai precedenti commi, la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ad anni diciotto.

art. 39

Istanze, petizioni, proposte

Comma 1°

Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e alla commissione consiliare competente e promuove il tempestivo esame da parte degli uffici.

Comma 2°

Entro trenta giorni, il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.

Comma 3°

Il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

art. 40

Accesso agli atti e partecipazione al procedimento

Comma 1°

In attuazione alle disposizioni delle leggi n. 142 dell'08 giugno 1990 e n. 241 del 07 agosto 1990, i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni secondo regolamento.

Comma 2°

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli organismi di partecipazione all'azione del Comune, e' assicurata l'informazione con iniziative dirette dell'amministrazione o con l'utilizzo di altri mezzi.

Comma 3°

Sono assicurate forme di partecipazione del cittadino interessato nel procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Comma 4°

L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire e a quanti, individuati o facilmente individuabili, possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale. Ogni altro soggetto cui possa derivare pregiudizio dal procedimento nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento stesso.

Comma 5°

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo, come disciplinate dal regolamento.

Comma 6°

Nella comunicazione di cui ai precedenti commi sono indicati: l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile di detto procedimento, l'ufficio in cui prendere visione degli atti, il termine per la presentazione di osservazioni e l'apertura del contraddittorio, il termine e l'autorità cui indirizzare il ricorso in sede giurisdizionale amministrativa. Sono pure indicate le facoltà

inerenti alla conclusione di accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento o in sostituzione dello stesso.

CAPO 02
Referendum consultivo

art. 41
Materie oggetto di referendum

Comma 1°

Il referendum consultivo e' ammesso in materie di esclusiva competenza comunale.

Comma 2°

Il quesito referendario deve riguardare una questione specifica, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

Comma 3°

Non è ammesso il referendum consultivo nelle seguenti materie:

- a) documento programmatico preliminare, nella sua globalità;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- c) personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- d) regolamento del Consiglio comunale;
- e) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
- h) oggetti sui quali il Consiglio comunale o la Giunta comunale abbiano già' assunto provvedimenti deliberativi di impegno di spesa e che abbiano già' dato luogo a rapporti negoziali con terzi.

Comma 4°

Non e' ammessa, inoltre, la ripetizione del referendum sullo stesso oggetto o su altro di analogo contenuto entro cinque anni dalla conclusione del precedente

art. 42
Disciplina del referendum

Comma 1°

Il quesito referendario e' proposto da un comitato promotore di cinque cittadini che abbia raccolto, su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario comunale, le sottoscrizioni autenticate di almeno quattrocento elettori entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta.

Comma 2°

Spetta al Consiglio comunale determinare entro sessanta giorni dal deposito delle firme, previa attestazione del Segretario Comunale sulla regolarità formale degli atti, l'inesistenza di cause ostative, la conseguente ammissibilità del referendum e le procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Comma 3°

Entro trenta giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente comma, il Sindaco convoca il corpo elettorale per una domenica compatibile con le disposizioni di legge e con un distacco temporale minimo di un anno dall'ultimo referendum esperito; costituisce i seggi elettorali formati, alla presenza dei capigruppo consiliari e del comitato promotore, con estrazione a sorte, da un presidente e due scrutatori e vigila sulla regolarità delle operazioni.

art. 43

Celebrazione ed esito del referendum

Comma 1°

E' ammessa la celebrazione contemporanea di più referendum. Non sono ammesse iniziative referendum nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei decreti per consultazioni elettorali fino a un mese dopo le operazioni di voto.

Comma 2°

L'esito del referendum é reso noto, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza e dovrà formare oggetto di discussione in Consiglio comunale entro trenta giorni.

CAPO 03

Difensore civico

art. 44

Elezione del Difensore civico

Comma 1°

Ai fini dell'imparzialità dell'efficienza dell'amministrazione e di un corretto rapporto con i cittadini e per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale elegge, con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati, il difensore civico, la cui durata in carica coincide con quella del Consiglio Comunale che lo ha eletto.

art. 45

Requisiti per la elezione

Comma 1°

Sono requisiti per la elezione:

- adeguata esperienza di amministrazione pubblica o privata;
- notoria stima pubblica.

Comma 2°

Ai fini dell'elezione si applicano al difensore civico le norme sulle incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.

Comma 3°

E' pure condizione di incompatibilità l'esercizio di qualsiasi carica elettiva pubblica e di qualsiasi attività retribuita a favore del Comune o degli enti, aziende e istituzioni dipendenti o vigilati o sovvenzionati dal Comune.

art. 46

Compiti del difensore civico

Comma 1°

E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti, nei confronti dei cittadini e suggerire al Sindaco e alle altre autorità competenti, i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

art. 47

Attività del difensore civico

Comma 1°

Per l'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, compiendo accesso agli uffici e agli atti, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati. Può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari.

Comma 2°

Il difensore civico trasmette al Consiglio Comunale e alle associazioni iscritte nell'albo comunale una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa e partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto.

Comma 3°

Esso collabora e tiene collegamenti con ogni altro ufficio del difensore civico, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti di rispettiva competenza.

art. 48

Mezzi del difensore civico

Comma 1°

Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti

Comma 2°

Il Consiglio Comunale può stabilire una indennità non superiore alla metà di quella spettante al Sindaco, oltre al rimborso spese di legge.

art. 49

Revoca del difensore civico

Comma 1°

Il Consiglio Comunale può revocare con la medesima maggioranza prevista per la elezione, il Difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza.

art. 50

Difensore civico a competenza territoriale

Comma 1°

Il Comune consente alla nomina di un difensore civico a competenza sovracomunale, qualora il candidato alla carica segnalato dall'assemblea dei Sindaci interessati, ottenga il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) del Consiglio Comunale.

Comma 2°

In tal caso, il Comune non procede alla nomina del Difensore civico comunale.

Comma 3°

Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

TITOLO 4 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 1

Uffici e personale

art. 51

Principi organizzativi

Comma 1°

L'attività amministrativa si articola in unità organizzative per settori omogenei, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

Comma 2°

Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Comma 3°

Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro.

Comma 4°

Per progetti determinati la Giunta comunale può costituire unità speciali con un responsabile di progetto.

Comma 5°

Nel perseguimento dell'interesse generale l'azione amministrativa si ispira ai principi di professionalità e responsabilità e ai criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa.

Comma 6°

Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale dipendente e l'organizzazione degli uffici comunali.

art. 52

Segretario comunale

Comma 1°

Il Segretario comunale, in base agli indirizzi del Consiglio comunale e in attuazione delle determinazioni della Giunta comunale e delle direttive del Sindaco, cura l'esecuzione dei provvedimenti degli organi elettivi ed è responsabile, sotto il profilo della legittimità, delle deliberazioni.

Comma 2°

Il Segretario coordina tutta l'attività e assegna ai responsabili delle singole unità organizzative l'istruttoria e l'esecuzione dei provvedimenti.

Comma 3°

Il Segretario compie gli atti, anche a rilevanza esterna, a lui attribuiti dalla legge, dallo statuto e da altre fonti normative, ivi compreso il rogito degli atti e contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

In tal caso la stipula dei contratti spetta al Sindaco.

Comma 4°

I poteri attribuiti dalla legge ai dirigenti spettano, in assenza di questi, in via generale al Segretario Comunale.

art. 53

Vicesegretario

Comma 1°

Il Comune ha un Vicesegretario, nominato dal Consiglio comunale tra i responsabili di maggior livello funzionale delle unità organizzative.

Comma 2°

Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Comma 3°

La nomina a Vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale.

art. 54

Incarichi a tempo determinato

Comma 1°

Spetta alla Giunta comunale, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio comunale, prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

CAPO 2
Servizi pubblici

art. 55
Disciplina dei pubblici servizi

Comma 1°

Il Comune gestisce i servizi pubblici, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con i soggetti pubblici e privati

Comma 2°

A seconda delle dimensioni, della rilevanza e delle caratteristiche dei servizi, può gestirli: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni.

Comma 3°

La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la forma di gestione di un servizio pubblico, deve contenere le norme regolamentari in caso di gestione del servizio in economia o in concessione a terzi o a mezzo di istituzione; deve contenere gli indirizzi per il suo funzionamento qualora si tratti di azienda speciale o di gestione a mezzo di società.

art. 56
Forme associative e di cooperazione

Comma 1°

Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

art. 57
Nomina, surroga e revoca degli amministratori in aziende speciali e istituzioni

Comma 1°

Il Consiglio comunale procede alla nomina separatamente del Presidente e degli amministratori di aziende e istituzioni sulla base di una lista proposta dalla Giunta.

Comma 2°

I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche e professionali.

Comma 3°

Con le stesse modalità si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza.

Comma 4°

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può revocare tutti gli amministratori su mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta almeno da 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Comunali in carica. Alla sostituzione dei singoli amministratori revocati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco provvede nella stessa seduta il Consiglio stesso.

Comma 5°

La proposta o la mozione di revoca devono indicare i nomi dei sostituti.

art. 58
Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali

Comma 1°

L'istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Comma 2°

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha espressi, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

Comma 3°

Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di eleggibilità e incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione, in quanto compatibile, ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

Comma 4°

Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale può nominare direttore dell'istituzione il Segretario comunale, un dipendente comunale, con qualifica non inferiore alla settima, ovvero una persona esterna all'Amministrazione nei modi e forme che saranno disciplinati da apposito regolamento.

Comma 5°

L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza e i controlli sulla stessa sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

art. 59

Partecipazioni a società di capitali

Comma 1°

Il Comune può partecipare, in riferimento alla gestione dei servizi pubblici, a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.

Comma 2°

Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento del capitale sociale, lo statuto di queste deve prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi di legge.

Comma 3°

Il Comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

art. 60

Rappresentanza del Comune nelle società di capitali e nelle strutture associative

Comma 1°

Il rappresentante del Comune nelle assemblee delle società di capitale e delle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato.

art. 61

Indirizzi e vigilanza

Comma 1°

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

Comma 2°

La Giunta comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce annualmente al Consiglio comunale.

Comma 3°

La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito a ogni modificazione statutaria devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio comunale.

TITOLO 5 FINANZA E CONTABILITA'

art. 62

Finanza comunale

Comma 1°

L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.

Comma 2°

Il Comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio. Il bilancio annuale e pluriennale e il Conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.

Comma 3°

L'attività economico-finanziario del Comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e risultati gestionali, dell'utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, della informazione e diffusione dei dati.

art. 63

Il Revisore dei Conti

Comma 1°

Il Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento nei confronti del Comune e delle istituzioni, presta ogni collaborazione al Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

Comma 2°

Il Sindaco può invitare il Revisore dei Conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale per avere informazioni e suggerimenti.

Comma 3°

Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale nei modi e tra le persone indicate dalla legge che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale.

Comma 4°

Non possono essere nominati revisori dei conti: i parenti e gli affini, entro il quarto grado, dei componenti della Giunta Comunale e del Consiglio in carica, i dipendenti dell'ente, e coloro che svolgono attività professionale a favore dell'ente con carattere di continuità.

art. 64

Controllo economico interno della gestione

Comma 1°

Al fine della migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, il Comune attua forme di controllo economico interno della gestione.

Comma 2°

Il revisore dei conti collabora a detti fini anche con rilievi e proposte.

Comma 3°

Il bilancio del Comune può essere dotato di allegati che consentano tecniche di controllo economico di gestione, definiti dal regolamento.

art. 65

Rilievi e proposte del revisori dei conti

Comma 1°

Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica le relazioni, i rilievi e le proposte del Revisore dei Conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO 6 DISPOSIZIONE FINALE E TRASITORIA

art. 66

Disposizione finale e transitoria

Comma 1°

Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i regolamenti dallo stesso previsti, salvo quelli per i quali la legge stabilisce termini diversi. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto con esso compatibili.